



BOLOGNA e IMOLA

FERIE E PERMESSI PERSONALE ATA

Pervengono alle scriventi OO.SS. numerose segnalazioni da parte del personale ATA in servizio presso le istituzioni scolastiche della nostra provincia, in cui si rilevano disposizioni da parte dei Dirigenti Scolastici che prevedono la fruizione di periodi di ferie scelti dal Dirigente Scolastico stesso, ma mai richiesti dal personale, anche per il recupero delle giornate prefestive o da fruire nel periodo di sospensione delle attività didattiche. La motivazione addotta per tali disposizioni risiederebbe negli atti normativi emessi dal Governo o dai ministeri Mi e Funzione pubblica a seguito dell'emergenza COVID-19, nei quali si dispone che tutto il personale che non può ricorrere a forme di lavoro agile, sarà esentato dal servizio alle condizioni indicate nel Decreto Legislativo 17 marzo 2020, n. 18 art. 87 punto 3, fatto salvo lo svolgimento delle attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro.

A tal proposito, le scriventi OO.SS. forniscono i seguenti chiarimenti atti a dare supporto nella gestione delle ferie, del recupero delle chiusure prefestive e della presenza a scuola del personale ATA in questa delicata fase emergenziale.

Ferie e prestazioni eccedenti l'orario di servizio del personale ATA

- 1) Ferie a.s. 2018/19 (pregresse). Il Dirigente Scolastico verifica che, a tutt'oggi, non vi siano ancora dipendenti (personale ATA) con ferie non godute che, come prevede l'art. 13 comma 10 del CCNL 2006-09, sono da fruirsi, di norma, entro il 30 aprile (*"In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento [...] il personale A.T.A. può fruire delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere del DSGA"*).

Qualora il personale ATA abbia **ancora** ferie residuali dell'a.s. 2018/19, evidentemente sono intervenute particolari esigenze di servizio o motivate esigenze di carattere personale (di cui sopra) in quanto il decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 art. 87 punto 3 imponeva ai Dirigenti Scolastici che *"Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse"*. Pertanto il lavoratore può fruirne in questo ancora in questo anno scolastico.

- 2) Al fine della fruizione delle ferie il Dirigente Scolastico, tramite comunicazione formale al personale, richiede una pianificazione delle ferie e il personale effettua richiesta di ferie ai sensi del CCNL 2016/18 art 13 comma 8 che cita testualmente: "*Esse devono essere **richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.***"

Il Dirigente scolastico effettua la valutazione su indicazione del DSGA ai sensi del CCNL Scuola 2016/18 art 13 comma 11 che prevede: "*Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.*"

- 3) Si rammenta che il decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 art. 87 punto 3 cita testualmente: "*Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, **nel rispetto della contrattazione collettiva***".

Pertanto, le norme suindicate **non prevedono in alcun modo la disposizione di ferie d'ufficio, nè ferie imposte unilateralmente** ma solo di ferie da usufruire nei termini previsti dal CCNL Scuola 2016/18. Inoltre, questo passo contenuto nell'art. 87 del decreto legge n. 18 del 17 marzo e ripetuto fedelmente nella nota ministeriale, non riguarda le istituzioni scolastiche, **in cui non esiste per esempio l'istituto della "banca ore"**.

- 4) Si rammenta che **il decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 art. 87 punto 3 suindicato non cita l'utilizzo delle ferie dell'a.s. corrente quale forma di recupero per il personale ATA non adibito a lavoro agile.**

- 5) E' altresì utile precisare (art. 54 CCNL 2006-09) che, per quanto riguarda le Istituzioni Scolastiche, le prestazioni eccedenti l'orario di servizio del personale ATA **sono retribuite**, in quanto autorizzate.

In luogo della retribuzione, **il dipendente può chiedere**, compatibilmente con le esigenze organizzative della scuola, ore o giornate di riposo compensativo, che:

- possono essere cumulate e fruite nel periodo estivo o nei periodi di sospensione delle attività didattiche;
- non possono essere cumulate oltre l'anno scolastico di riferimento;
- devono essere fruite non oltre i 3 mesi successivi all'anno scolastico in cui si sono maturate;

Vanno comunque retribuite nel caso in cui i riposi non vengano fruiti dal dipendente per impedimento o per motivi di servizio.

Pertanto, a parere delle scriventi OO.SS. ed alla luce della richiamata contrattazione collettiva, un'eventuale disposizione di utilizzo delle ore di straordinario effettuate dal personale ATA, al fine di consentire al dirigente scolastico di "*... esentare il personale dipendente dal servizio*", risulta illegittima e **priva di ogni fondamento normativo**

Attività indifferibili in presenza

Alla luce della situazione emergenziale Covid-19 si è disposta la sospensione dell'attività amministrativa in presenza presso le rispettive sedi e uffici decentrati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs 165/2001 (quindi anche le scuole). I decreti emanati evidenziano che *"la presenza negli uffici va limitata ai soli casi in cui la presenza fisica sia **INDISPENSABILE** per lo svolgimento delle attività lavorative, coerentemente con l'indicazione generale - piu' volte ribadita - **di evitare ogni spostamento dalla propria abitazione se non per validi motivi**"*, si segnala che in caso di attività indifferibile/indispensabile che necessiti della presenza fisica del personale ATA a scuola è **necessario che il Dirigente Scolastico emani ordine di servizio a supporto della propria Direttiva di chiusura della scuola in cui si evinca:**

- **quale sia l'attività indifferibile/indispensabile**
- **l'orario previsto di accesso (inizio e fine)**
- **le indicazioni di sicurezza previste**

Tale ordine di servizio è a **garanzia della stessa Dirigenza Scolastica** in qualità di datore di lavoro e del personale ATA che effettua lo spostamento dalla propria abitazione verso la scuola e viceversa **onde evitare che lo stesso personale/Dirigenza incorra nella violazione delle misure imposte configurandosi quale reato ai sensi dell'art. 650 c.p.: "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene" e, nella fattispecie in esame, troverebbe applicazione anche l'art. 452 c.p., rubricato "Delitti colposi contro la salute pubblica", con l'applicazione di sanzioni penali nei confronti di chi "commette, per colpa, alcuno dei fatti previsti dagli artt. 438 - 439 c.p."**.

Inoltre, vista la normativa sul rischio biologico (malattie infettive) ai sensi del Dlgs.vo 81/2008 e s.m.i., in caso di attività indifferibile che necessita di personale ATA fisicamente presente a scuola, è necessario delineare nell'ordine di servizio le garanzie di sicurezza atte a ridurre il rischio, quali forme di distanziamento sociale e/o alla fornitura dei dispositivi di protezione individuali quali, ad esempio, mascherine, guanti e gel disinfettanti.

Recupero Prefestivi

Per quanto riguarda il recupero delle giornate prefestive, la chiusura prefestiva è disposta dal Dirigente Scolastico, salvaguardando il ruolo e le competenze previsti dalla normativa vigente per gli Organi Collegiali. Le modalità contrattuali sono state assunte quando in modalità ordinaria era possibile effettuare recuperi attraverso utilizzo di forme agevolate di recupero quali le ore eccedenti.. Considerato che, ad oggi, la straordinarietà del periodo emergenziale non ha permesso e garantito al personale ATA di poter recuperare le giornate prefestive attraverso l'accesso alle ore di straordinario a recupero, **l'utilizzo di ferie imposte**

dell'a.s. in corso risulta gravoso e illegittimo perché va a toccare un diritto costituzionalmente garantito.

Non risulta colpevole il personale se non ha potuto effettuare il recupero di quelle ore, nè tantomeno l'amministrazione scolastica che non ha potuto garantire la forma agevolata di recupero. Visto che i criteri generali di recupero dei prefestivi risultano materia di contrattazione di istituto **risulta indispensabile coinvolgere la RSU e le OO.SS. al fine di definire la modalità di recupero più appropriata in tale situazione.**

Si invitano i Dirigenti Scolastici ad un preciso e scrupoloso rispetto delle norme a tutela dei lavoratori e della salute pubblica, considerata la grave situazione in termini di emergenza sanitaria e di rischi dei lavoratori per attività in presenza.

Le sottoscritte OO.SS. si rendono disponibili a qualsiasi ulteriore chiarimento per tutta la comunità educante delle varie Istituzioni Scolastiche.